Proroga “Tremonti-bis“ per i territori colpiti dagli eventi calamitosi – Chiarimenti ministeriali

---

29 Gennaio 2003

La proroga delle agevolazioni fiscali “Tremonti-bis“ (detassazione degli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui agli artt.4-5, legge 383/2001), prevista dall`art.5-sexies del D.L. 282/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2003) a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi degli ultimi mesi del 2002, è estesa alle imprese che effettuano investimenti in sedi operative ubicate sull`intero territorio comunale interessato dagli eventi e non solo a quelle localizzate nelle specifiche partizioni dello stesso territorio comunale, eventualmente individuate nelle ordinanze sindacali.
Questi i chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 20 marzo 2003, n. 67/E**.
In particolare, la proroga delle suddette agevolazioni fiscali, disposta sino al 31 luglio 2003 per gli investimenti in beni strumentali mobili e sino al 31 luglio 2004 per quelli immobiliari, si applica a condizione che questi siano realizzati in sedi operative ubicate nei comuni:

- per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- e nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale entro il 31 dicembre 2002.

Con riferimento a quest`ultima condizione, l`Agenzia ha tenuto a precisare che, anche nel caso in cui l`ordinanza sindacale individui specifiche partizioni del territorio comunale interessato dall`evento calamitoso, la proroga si rende in ogni caso applicabile agli investimenti realizzati nelle sedi operative localizzate sull`intero territorio comunale (non essendo, quindi, limitata alle sole sedi operative ubicate nelle specifiche porzioni di territorio comunale, individuate nell`ordinanza sindacale).

4587-Risoluzione 20 marzo 2003, n. 67-E.pdfApri